

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 91° RESOCONTO

SEDUTE DI LUNEDÌ 12 DICEMBRE 1994

—————

**INDICE**

**Commissioni permanenti**

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali ..... Pag. 3

**Sottocommissioni permanenti**

5ª - Bilancio - Pareri ..... Pag. 25

---

**CONVOCAZIONI** ..... Pag. 28

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

LUNEDÌ 12 DICEMBRE 1994

**76<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

BRAMBILLA

*Intervengono il ministro dell'interno Maroni ed il sottosegretario di Stato ai lavori pubblici Aimone Prina.*

*La seduta inizia alle ore 18,20.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1170) Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994** (Esame degli emendamenti rinviati dall'Assemblea in Commissione, ai sensi dell'articolo 100, comma 11 del Regolamento, nella seduta pomeridiana del 12 dicembre 1994)

Il presidente BRAMBILLA annuncia che, per disposizione del Presidente del Senato, la Commissione è stata convocata d'urgenza per esaminare gli emendamenti 1.9/5, 1.9/4, 2.20/16, 2.20/17, 3.37/14, 3.37/13, 3.37/15, 4.3/1, 5.4/1, 6.24/1, 6.100, 6.0.1, 7.14/2, 10.22/13, 10.22/14, 12.0.6 e 14.2, riferiti all'A.S. 1170 rinviati dall'Assemblea in Commissione al fine di coordinarli con quelli proposti in precedenza dalla stessa Commissione (1.9, 2.20, 3.37, 4.3, 5.4, 6.24, 7.14, 10.22, 12.0.5), a cui la maggior parte di detti emendamenti si riferisce.

Il ministro MARONI dichiara di aver richiesto l'esame in Commissione degli emendamenti del Governo allo scopo di chiarire la posizione dell'Esecutivo sia per quanto riguarda la copertura finanziaria che per quanto attiene alla normativa proposta: quest'ultima potrebbe risultare seriamente modificata dalla prospettiva di una dilatazione dell'elenco dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, laddove si comprendessero tra di essi quelli meramente danneggiati. L'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, concerne esclusivamente l'ambito di riferimento della sospensione dei termini di cui all'articolo 6, ma non costituisce alcun titolo vincolante per la delimitazione delle opere pubbliche la cui riparazione è finanziabile ai sensi dell'articolo 3; nè tantomeno quella elencazione rappresenta una forma di esclusione di altri dalla possibilità di rientrare

nelle norme risarcitorie. Queste ultime, infatti, saranno oggetto di apposito decreto-legge, in via di adozione, che stanzierà crediti per 7.000 miliardi alle imprese e contributi a fondo perduto per 1.000 miliardi ai privati, senza far riferimento al territorio comunale ma soltanto all'esistenza di danni all'interno delle regioni alluvionate.

Illustra, poi, l'emendamento 1.9/4; quanto ai contenuti dell'emendamento 1.9 approvato dalla Commissione, ricorda l'opposizione espressa dal Ministero del tesoro in merito all'elevamento al 60 per cento della copertura dei mutui di cui al comma 3.

La senatrice BRICCARELLO, dopo aver illustrato l'emendamento 1.9/5, lamenta che l'atteggiamento del Governo testè espresso ignori le necessità dei comuni danneggiati ai quali, anche, andrebbero estese le norme di proroga dei termini fiscali, come originariamente previsto dall'emendamento 1.9 della Commissione.

Il senatore GIOVANELLI - dopo aver difeso la quota del 60 per cento per i mutui - esprime interesse nei confronti dell'ipotesi, preannunciata dal Ministro, di una indennizzabilità dei danni ai privati, tale da far riferimento ai danni subiti nelle regioni danneggiate, piuttosto che al territorio comunale. Lamenta però che l'equivoco fu ingenerato dal testo stesso del decreto-legge, che all'articolo 3 lasciava intendere che non tutti i danni ai privati fossero ugualmente risarcibili; anche il concetto di rilevanza del danno lasciava adito a dubbi. Auspica pertanto che il decreto-legge in via di adozione risolva in senso positivo i quesiti emersi nel dibattito parlamentare; a tal fine preannuncia la presentazione di un ordine del giorno sul quale auspica la convergenza di tutti i Gruppi parlamentari presenti in Commissione.

Il senatore RONCHI si dichiara a favore dell'ordine del giorno testè ipotizzato, mentre è contrario alla riapertura dei termini prevista dall'emendamento 1.9/5.

Il senatore CARCARINO si dichiara anch'egli a favore dell'ordine del giorno ipotizzato dal senatore Giovanelli.

Il relatore MATTEJA esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.9/4 e 1.9/5.

Il ministro MARONI esprime parere contrario sull'emendamento 1.9/5, mentre si dichiara disponibile ad accogliere un ordine del giorno. Riformula altresì l'emendamento 1.9/4 in un nuovo testo. Non insiste sulla proposta di riduzione della quota del 60 per cento, mentre precisa che la copertura finanziaria attuale non consentirebbe di accedere alla richiesta di riconoscere le sospensioni di termini a tutti i comuni meramente danneggiati; neppure la risarcibilità dei danni subiti dai beni mobili registra precedenti. Il prossimo decreto-legge dovrà anzi reperire un'ulteriore dotazione finanziaria per le spese di primo soccorso dei prefetti (100 miliardi) e per le opere pubbliche di cui all'articolo 3 (3.000 miliardi): in proposito ammette che la norma poteva lasciare adito a qualche dubbio, ma la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto era espressamente limitata agli interventi d'urgenza sui soli im-

mobili che – per il loro danneggiamento – ponessero in pericolo la pubblica incolumità. Riconferma infine l'intento di prescindere dall'elenco dei comuni, per la risarcibilità dei danni subiti dai privati: in proposito ipotizza l'adozione di un meccanismo di erogazione di indennizzi a seguito della certificazione – da parte dei comuni o di altro ente territoriale – della veridicità dei danni lamentati.

La Commissione respinge quindi a maggioranza l'emendamento 1.9/5, mentre accoglie l'emendamento 1.9/4 (nuovo testo) e quindi l'emendamento 1.9 nel testo modificato dai subemendamenti testè votati.

Il ministro MARONI illustra gli emendamenti 2.20/16 e 2.20/17. Presenta altresì l'emendamento 2.20/21, che dà per illustrato.

Su tali emendamenti proposti dal Governo all'emendamento 2.20 della Commissione, si apre la discussione in cui intervengono il senatore BONANSEA, che rileva l'impossibilità per taluni Consigli comunali delle zone alluvionate anche solo di convocarsi; il senatore MANIS, secondo cui l'erogazione dei finanziamenti ai comuni potrebbe confliggere con la facoltà loro riconosciuta di non chiudere a fine anno il bilancio di esercizio; il senatore TAPPARO, per il quale una data di riferimento al 30 giugno 1995 evita preoccupanti prolungamenti della fase di emergenza, ed il senatore RONCHI che concorda sul fatto che la data proposta coll'emendamento 2.20 della Commissione costituisce un elemento di garanzia.

Il ministro MARONI, precisata la natura dei trasferimenti sin qui effettuati a favore degli enti locali interessati (sotto i 100 milioni alle stesse tesorerie dei comuni, che sono comunque autorizzati ad apportare le corrispondenti variazioni di bilancio), ritira gli emendamenti 2.20/17 e 2.20/16.

Il relatore MATTEJA esprime parere favorevole sull'emendamento 2.20/21 che, posto ai voti, è accolto dalla Commissione: viene quindi accolto l'emendamento 2.20 con tale modifica.

Il ministro MARONI illustra gli emendamenti 3.37/14 e 3.37/13: quest'ultimo non tende ad escludere il trattamento di integrazione salariale straordinaria, bensì a ricondurlo alla sede più idonea, che potrebbe essere l'articolo 7 o, meglio, il nuovo decreto-legge in via di adozione per le zone alluvionate. Nel primo caso la copertura finanziaria graverebbe a carico dell'Inps, come precisa il Ministro ad un rilievo del senatore RONCHI al quale chiarisce anche che i relativi costi ammontano a circa 400 miliardi.

Il relatore MATTEJA illustra l'emendamento 3.37/15.

Il senatore TAPPARO ricorda che, sulle provvidenze alle zone colpite da precedenti alluvioni, il Senato impegnò il Governo con apposito ordine del giorno nella seduta del 21 luglio scorso: lamenta perciò che nessuna iniziativa sia stata intrapresa in proposito dal Governo.

Il senatore RONCHI ricorda che anche altre regioni, oltre a quelle disastrate nella prima decade di novembre, furono in precedenza colpite da alluvioni non ricomprese nel decreto-legge n. 328 del 1994: l'emendamento 3.37/15 non consente una loro adeguata considerazione, convogliando esso le risorse solo verso le regioni colpite dall'alluvione padana.

Convieni su tale rilievo il senatore GIOVANELLI, secondo cui il Governo non soddisfò successive rivendicazioni di altre regioni colpite nelle stagioni primaverile ed estiva del 1994: esse non appaiono però meno meritevoli di riconoscimento da parte del Governo, da cui si attende un chiaro pronunciamento in merito.

Quanto poi all'integrazione salariale, non obietta all'opportunità di trasferire la questione trattata nella lettera *c-bis* dell'emendamento 3.37 della Commissione in una sede più idonea, anche per evitare che essa gravi sulla copertura finanziari aper le opere pubbliche. Dichiarò però che a questo punto le dichiarazioni del Ministro sui contenuti del decreto-legge di prossima adozione sono tali da necessitare di un'apposita consacrazione in un testo di impegno al Governo, anche sulla questione dell'integrazione salariale straordinaria.

Passa pertanto ad illustrare il seguente ordine del giorno (da lui già preannunciato in riferimento all'emendamento 1.9 ed ora esteso ai contenuti della lettera *c-bis* del comma 1 dell'emendamento 3.37):

«Il Senato della Repubblica,

in sede di conversione del decreto-legge n. 646 del 24 novembre 1994;

rilevato come esso non prevede misure e risorse sufficienti per gli interventi di soccorso ed emergenza resisi effettivamente necessari nè per il risarcimento degli ingenti danni in particolare subiti da privati cittadini e imprese;

rilevato altresì come l'elenco dei comuni alluvionati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, per i quali sono previste la sospensione dei termini e altre provvidenze, non ricomprende una parte grandissima di territori, dei cittadini e delle aziende che hanno subito gravi danni;

impegna il Governo:

a) ad emanare un nuovo decreto che preveda le nuove risorse, le norme e le condizioni per una risarcibilità dei danni ad aziende e privati sulla base della *par condicio* degli stessi, a prescindere dalla loro collocazione geografica all'interno dei comuni indicati nell'elenco già adottato, purchè all'interno delle regioni indicate dal decreto e purchè i danni siano stati subiti in conseguenza degli eventi alluvionali del 4, 5 e 6 novembre;

b) a prevedere espressamente nel nuovo decreto l'estensione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, di cui all'articolo 1 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore di tutti i lavoratori subordinati, che siano stati sospesi dal lavoro a seguito degli eventi di cui all'articolo 1, indipendentemente dal settore di appartenenza e dal numero di addetti dell'impresa interessata; il trattamento deve essere concesso una sola volta e per un periodo non superiore a sei mesi, con decreto del Ministro del lavoro».

Il sottosegretario AIMONE PRINA conferma che il 21 luglio 1994 si impegnò a nome del Governo al riconoscimento dei danni subiti da zone alluvionate tra il 1993 e il 1994, ma precisa che all'epoca i danni lamentati apparivano più contenuti di quanto successivamente scoperto: conseguentemente la copertura finanziaria di tali spese appare di difficile reperimento; il Governo proseguirà comunque con rinnovato impegno la sua ricerca dei finanziamenti necessari.

Il relatore MATTEJA ritira l'emendamento 3.37/15 ed esprime parere favorevole all'ordine del giorno n. 1.

Il ministro MARONI si compiace della decisione del relatore, visto che l'emendamento 3.37/15 avrebbe creato discriminazioni tra le regioni alluvionate in novembre e quelle non colpite dalla recente calamità, ma ugualmente alluvionate in precedenza: conferma comunque che anche queste ultime sono meritevoli di apposita considerazione, e si adopererà a tal fine.

Quanto all'ordine del giorno n. 1, si dichiara disponibile ad accoglierlo, laddove ripresentato dalla Commissione in Assemblea.

La Commissione accoglie quindi, con separate votazioni, gli emendamenti 3.37/14 e 3.37/13; risulta altresì accolto all'unanimità l'ordine del giorno n. 1. L'emendamento 3.37 è quindi accolto nel testo risultante dalle modifiche testè votate.

Il relatore MATTEJA illustra l'emendamento 4.3/1, volto ad adempiere al parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il sottosegretario AIMONE PRINA presenta gli emendamenti 4.3/41 e 4.3/40, riferiti anch'essi all'emendamento 4.3 della Commissione: i contenuti di quest'ultimo erano stati spiegati da appositi interventi dei senatori GIOVANELLI e RONCHI.

Previo parere favorevole del relatore MATTEJA, la Commissione conviene sull'emendamento 4.3/41.

Previo parere favorevole del ministro MARONI e previa dichiarazione di voto favorevole del senatore GIOVANELLI, l'emendamento 4.3/1 è accolto dalla Commissione; quest'ultima conviene anche sull'emendamento 4.3/40, sul quale aveva espresso parere favorevole il relatore MATTEJA. Viene quindi accolto l'emendamento 4.3 nel testo così modificato.

Il ministro MARONI ritira l'emendamento 5.4/1, su invito del senatore CARCARINO.

La senatrice BRICCARELLO illustra l'emendamento 6.24/1; ritira poi l'emendamento 6.0.1, dopo aver appreso dal Presidente che su di esso è stato espresso parere contrario dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il ministro MARONI illustra l'emendamento 6.100, dichiarandosi altresì disponibile a recepire i contenuti dell'emendamento 6.24/1 in appo-

sito ordine del giorno: su tale eventualità si dichiara favorevole il senatore GRIPPALDI, mentre dissentono i senatori GIOVANELLI e MORANDO, che auspicano un approfondimento anche alla luce della recente normativa sulla detassazione degli utili reinvestiti.

Il relatore MATTEJA esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.24/1 e 6.100.

Il ministro MARONI si rimette alla Commissione sull'emendamento 6.24/1 che, posto ai voti, è respinto a maggioranza.

La Commissione conviene quindi sull'emendamento 6.100.

Il ministro MARONI illustra l'emendamento 7.14/2 che, previo parere favorevole del relatore MATTEJA, è accolto dalla Commissione, che accoglie successivamente l'emendamento 7.14 nel testo modificato.

Il relatore MATTEJA illustra gli emendamenti 10.22/13, che riformula in un nuovo testo, e 10.22/14, volti esclusivamente a recepire il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

Il ministro MARONI, nell'esprimere parere favorevole sugli emendamenti testè illustrati, dichiara che comunque il Governo potrebbe optare per un maggiore ricorso al credito, con mutui agevolati anche in agricoltura. Apprezzamento per tale proposta esprime il senatore GIOVANELLI.

La Commissione accoglie quindi, con separate votazioni, gli emendamenti 10.22/13 (nuovo testo) e 10.22/14, nonchè l'emendamento 10.22 nel testo modificato.

La senatrice BETTONI BRANDANI preannuncia la presentazione in Assemblea di un emendamento all'articolo 11, la cui formulazione andrebbe estesa a tutte le regioni: in tal modo si potrebbe rendere applicabile in via generale anche il rimedio di cui al comma 4.

Il ministro MARONI prende atto dei suggerimenti testè espressi sull'articolo 11; illustra quindi l'emendamento 12.0.6, per la cui copertura dissente dal giudizio espresso in 5ª Commissione, in quanto esso grava sui 100 miliardi posti dall'articolo 2 in capo alle prefetture.

Dopo un intervento del senatore MORANDO e col parere favorevole del relatore MATTEJA, il ministro MARONI riformula l'emendamento 12.0.6 in un nuovo testo, volto ad aggiungere gli ultimi due commi al testo dell'emendamento 12.0.5 approvato dalla Commissione.

L'emendamento 12.0.6 (nuovo testo) è quindi accolto dalla Commissione.

Il ministro MARONI illustra l'emendamento 14.2, precisando che esso, negli intenti del Governo, ha natura sostitutiva dell'emendamento 14.1; precisa altresì che il vice sindaco di Santo Stefano Belbo ha di-

chiarato che le donazioni pervenute per il ripristino della biblioteca di Cesare Pavese sono già sufficienti allo scopo.

La senatrice BRICCARELLO richiede maggiori precisazioni, lamentando una possibile compressione del *favor liberalitatis* a favore dei comuni.

Il senatore GIOVANELLI auspica una riformulazione dell'emendamento 14.2, nel senso di consentirne l'applicabilità anche in caso di versamento effettuato presso un ente locale, senza specificare che lo Stato è destinatario espresso.

Il ministro MARONI riformula l'emendamento nel senso richiesto nella discussione e tale testo riceve il parere favorevole del relatore MATTEJA.

Il presidente BRAMBILLA precisa che l'emendamento 14.2, avendo natura sostitutiva dell'emendamento 14.1 della Commissione, sarà posto in votazione come emendamento 14.1 (nuovo testo) e, se approvato, si intenderà che sostituisca il precedente.

L'emendamento 14.1 (nuovo testo) è accolto dalla Commissione.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore Matteja a riferire all'Assemblea sugli emendamenti testè approvati dalla Commissione, nonchè a coordinarli con il testo degli altri emendamenti già approvati.

*La seduta termina alle ore 21,10.*

**EMENDAMENTI**

**Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994 (1170)**

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Art. 1.**

*All'emendamento 1.9, comma 1, sostituire le parole: «del presente decreto» con le altre. «della legge di conversione del presente decreto».*

**1.9/5**

BRICCARELLO, GANDINI, CASILLO, POZZO, SPISANI, ANGELONI, MERIGLIANO

*All'emendamento 1.9 sopprimere il comma 1-bis.*

*Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dell'11 novembre 1994» sopprimere le parole «individuati dai decreti di cui al comma 1-bis, lettera b)».*

**1.9/4**

IL GOVERNO

*All'emendamento 1.9 sopprimere il comma 1-bis.*

*Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dell'11 novembre 1994» sopprimere le parole «individuati dai decreti di cui al comma 1-bis, lettera b)».*

*Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «comma 1-bis, lettera a)» e «comma 1-bis, lettera b)» e «comma 1-bis», con le seguenti: «comma 1».*

**1.9/4** (Nuovo testo)

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i presidenti delle giunte delle regioni interessate, sono individuati i comuni nel cui am-

bito territoriale sono ricomprese le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, anche eventualmente indicando le parti di territorio comunale effettivamente colpite. A tale fine i prefetti delle province interessate comunicano al Ministero dell'interno ogni elemento di valutazione in loro possesso.

1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di cui all'articolo 2, nel termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ripartisce i comuni indicati al comma 1 secondo la seguente classificazione:

- a) comuni disastriati;
- b) comuni danneggiati.

2. Gli enti locali rientranti nel territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, individuati dai decreti di cui al comma 1-bis, lettera b), come semplicemente danneggiati, sono altresì autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti anche in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla legislazione vigente, se in conseguenza degli eventi di cui al medesimo comma 1 hanno subito danni a beni in loro possesso o detenzione indicati all'articolo 3, comma 1, lettera a), ed al fine del ripristino di tali beni. Per essere ammessi al beneficio gli enti locali interessati debbono presentare al presidente della rispettiva regione, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, specifica comunicazione contenente l'attestazione dei danni nell'ambito del proprio territorio per i quali intendono richiedere i mutui. Il presidente della regione, previo accertamento dei danni denunciati e su parere conforme del competente ufficio del genio civile, comunica al comune entro dieci giorni il nulla osta per la presentazione dell'istanza alla Cassa depositi e prestiti.

3. È riconosciuto il concorso dello Stato sui mutui di cui al comma 2 nel limite del 60 per cento del relativo onere di ammortamento ed entro il complessivo volume di mutui, per il 1995, di lire 500 miliardi.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, valutato in lire 48 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 27 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per l'anno 1996 dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.9

LA COMMISSIONE

## Art. 2.

*All'emendamento 2.20 al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque con durata non superiore al 30 giugno 1995».*

2.20/16

IL GOVERNO

*All'emendamento 2.20, sostituire la parola: «obbligatorie», con le seguenti: «indifferibili ed urgenti».*

**2.20/21**

IL GOVERNO

*All'emendamento 2.20 sopprimere il comma 2-ter.*

**2.20/17**

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. È istituito per il periodo dell'emergenza, e comunque con durata non superiore al 30 giugno 1995, un Comitato di Ministri composto dal Ministro dell'interno, il quale lo presiede, e dai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, assistito, con funzioni di coordinamento tecnico-operativo, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per la protezione civile e dai presidenti delle regioni interessate. Il Comitato provvede, sentiti i presidenti delle province, gli enti locali interessati ed i comuni destinatari delle somme di cui al presente articolo, a ripartire tra le regioni, gli enti locali, le altre amministrazioni e le prefetture interessate le risorse di cui al comma 2, sulla base delle esigenze rilevate e con riferimento alle specifiche finalità di cui all'articolo 3.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, da iscrivere per 1.000 miliardi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il successivo trasferimento delle rispettive quote, sui pertinenti capitoli di spesa, alle regioni, agli enti locali ed alle altre amministrazioni interessate. La rimanente quota di 100 miliardi è iscritta al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere versata, con decreti del Ministro dell'interno, alla contabilità speciale delle prefetture delle province interessate per gli interventi di primo soccorso e di assistenza. Le medesime prefetture sono autorizzate, ove occorra, a prelevare le somme necessarie sui fondi in genere della contabilità speciale. Le somme non ripartite nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno 1995.

*2-bis.* Per far fronte ad interventi urgenti di prima necessità i comuni di cui all'articolo 1 possono, previa delibera della Giunta, utilizzare fondi del proprio bilancio non destinati alla copertura di spese obbligatorie e non ancora impegnati ed altresì procedere a variazioni di bilancio fino a tutto il 31 dicembre 1994.

*2-ter.* Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1-*bis* lettera *a*) il termine per la approvazione del bilancio da parte del Consiglio comunale è prorogato al 28 febbraio 1995.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessive lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Mi-

nistero delle finanze. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Ai fini della verifica dei danni subiti, il Comitato può avvalersi dei rilievi aerofotogrammetrici già effettuati a qualunque titolo dalle amministrazioni pubbliche.

5. I rendiconti delle spese erogate sulle somme assegnate ai sensi del comma 2 sono sottoposti al riscontro degli uffici decentrati e periferici della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.

**2.20**

LA COMMISSIONE

### Art. 3.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «le somme di cui all'articolo 2 sono destinate» aggiungere le altre: «nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1994 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994).*

**3.37/14**

IL GOVERNO

*All'emendamento 3.37, al comma 1, sopprimere la lettera c-bis).*

**3.37/13**

IL GOVERNO

*All'emendamento 3.37, al comma 1, aggiungere la seguente lettera:*

«c-quater) Per il ripristino di strutture danneggiate da eventi alluvionali avvenuti tra il settembre 1993 ed il novembre 1994, purchè i danni relativi siano stati a suo tempo ufficialmente inventariati dalle prefetture competenti».

**3.37/15**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

«1. Le somme di cui all'articolo 2 sono destinate agli interventi di soccorso alle popolazioni, alle attività di assistenza, comprese quelle di accoglienza e refezione, agli interventi necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità ed a quelli relativi al ripristino dei servizi di prima necessità. Le somme stesse sono utilizzate dalle amministrazioni competenti altresì:

a) per la riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture pubbliche, dai beni culturali e ambientali pubblici, dalle opere viarie, ferroviarie, idriche, irrigue, idrauliche, fognarie e igienico-sanitarie, dalle strut-

ture scolastiche, nonchè dai mezzi di trasporto urbano ed extraurbano adibiti a servizio pubblico;

b) per la realizzazione e la riparazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico ivi comprese le reti irrigue di bonifica e di scolo della rete idrografica nelle regioni colpite;

c) per la riparazione dei danni subiti da beni immobili e da beni culturali vincolati dei privati cittadini, nonchè da beni mobili o immobili dei privati cittadini e degli enti non commerciali;

c-bis) per il trattamento di integrazione salariale straordinaria, di cui all'articolo 1 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in favore di tutti i lavoratori subordinati, che siano stati sospesi dal lavoro a seguito degli eventi di cui all'articolo 1, indipendentemente dal settore di appartenenza e dal livello occupazionale del datore di lavoro. Il trattamento è concesso una sola volta e per un periodo non superiore a sei mesi, con decreto del Ministro del lavoro. Salvo quanto diversamente stabilito nella presente lettera, si applica la disciplina del menzionato trattamento;

c-ter) per la rimozione di sostanze e materiali pericolosi ed inquinanti rilasciati nell'ambiente e per la rimozione di rifiuti ingombranti e detriti.

2. Agli interventi di riparazione degli immobili privati adibiti ad uffici pubblici possono provvedere le amministrazioni pubbliche interessate, senza diritto di rivalsa.

3. Agli interventi di riparazione di cui alla lettera a) del comma 1 provvedono le amministrazioni proprietarie e, per la riparazione delle opere irrigue, i soggetti gestori delle reti.

4. In caso di più enti proprietari o di beni in godimento da parte di enti diversi da quello proprietario, il Comitato individua l'ente che provvede all'intervento tenuto conto dell'effettivo utilizzo dei medesimi beni.

4-bis. Le domande relative agli interventi di cui al comma 1, lettera c), dovranno essere presentate al sindaco del Comune entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione presente decreto allegando perizia, redatta da tecnico iscritto in albi professionali, sull'esistenza ed entità dei danni».

**3.37**

LA COMMISSIONE

#### **Art. 4.**

*All'emendamento 4.3, comma 4, sostituire le parole: «4. Tutti i materiali litoidi rimossi dai corsi d'acqua per ripristinare l'officiosità, sulla base degli indirizzi dell'Autorità di bacino, sono messi all'asta», con le seguenti: «4. I materiali litoidi rimossi dai corsi d'acqua ai sensi del comma 2 per ripristiarne l'officiosità sono messi all'asta».*

**4.3/41**

IL GOVERNO

*All'emendamento 4.3, al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: «A tal fine gli introiti così realizzati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo periodo».*

**4.3/1**

IL RELATORE

*All'emendamento 4.3, comma 5, sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti: «45 giorni».*

**4.3/40**

IL GOVERNO

*Sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:*

«2. Il magistrato per il Po e gli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici per i tratti di corsi d'acqua di competenza statale e le regioni per i tratti non di competenza statale, provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre programmi straordinari diretti a rimuovere le situazioni di pericolo imminente nei confronti delle popolazioni e delle infrastrutture lungo i tratti dei corsi d'acqua del bacino padano.

3. Il Ministro dei lavori pubblici provvede con proprio decreto all'assegnazione dei finanziamenti per la realizzazione del programma medesimo entro i successivi trenta giorni. I relativi oneri sono a carico dei fondi di cui al comma 1.

4. Tutti i materiali litoidi rimossi dai corsi d'acqua per ripristinare l'officiosità, sulla base degli indirizzi dell'Autorità di bacino, sono messi all'asta e le relative entrate utilizzate per far fronte ai costi della rimozione suddetta e per gli interventi di cui al presente decreto.

5. Per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonchè per il ripristino delle aree di esondazione nelle regioni colpite, l'Autorità di bacino, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva un Piano stralcio ai sensi dell'articolo 17, comma 6-ter della legge 18 maggio 1989, n. 183, introdotto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sulla base delle proposte delle regioni e del magistrato per il Po e secondo gli indirizzi e gli obiettivi del piano di bacino, utilizzando i fondi di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 493 del 1993».

**4.3**

LA COMMISSIONE

### Art. 5.

*All'emendamento 5.4, al comma 1-ter, sostituire le parole: «Fino al 30 giugno 1995» con le seguenti: «Per la durata dello stato di emergenza».*

**5.4/1**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

«1-ter. Fino al 30 giugno 1995, relativamente agli interventi per i tratti dei corsi d'acqua sia di competenza statale che delle regioni diretti a ripristinare l'officiosità tramite l'estrazione di materiale litoide, nonché agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, i pareri e le autorizzazioni relativi al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, debbono essere dati entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta. In caso di mancata risposta da parte dell'amministrazione competente entro il suddetto termine, il parere o l'autorizzazione si intendono concessi. Il termine di quindici giorni è da considerarsi perentorio e non può essere interrotto dalla richiesta, da parte delle amministrazioni interessate, di integrazioni documentali o di altre formalità. Gli eventuali dinieghi dovranno altresì essere motivati e dovranno contenere le indicazioni per la corretta esecuzione dei lavori. In ogni caso il termine dei quindici giorni decorre a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

**5.4**

LA COMMISSIONE

#### **Art. 6.**

*All'emendamento 6.24, alla fine del primo periodo, sopprimere le parole: «ma con la sovrattassa del 3 per cento».*

**6.24/1**

BRICCARELLO, GANDINI, CASILLO, POZZO, SPISANI, ANGELONI, MERIGLIANO

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-ter. Coloro i quali, avendo il domicilio o la residenza nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, lettere a) e b) alla data del 4 novembre 1994, non abbiano versato i tributi dovuti alla data del 30 novembre 1994, possono compiere tali adempimenti entro il 20 dicembre 1994, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, ma con la sovrattassa del 3 per cento. Tale norma si applica anche ai sostituti d'imposta».

**6.24**

LA COMMISSIONE

*Al comma 15, dopo le parole: «rilevanti danni» aggiungere le parole «attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui al comma 12».*

**6.100**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa il 50 per cento del volume dei costi di ripristino e riattivazione degli impianti produttivi distrutti o danneggiati sostenuti, nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e in quello successivo, dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, che abbiano subito rilevanti danni.

2. Per i soggetti di cui al precedente comma, agli investimenti realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 357 e nei tre successivi si applica l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 357 del 1994, convertito dalla legge n. 489 del 1994».

**6.0.1**

ZANOLETTI, MORANDO, DEGAUDENZ, TAPPARO,  
ROSSO, BRICCARELLO, BARGI, POZZO

**Art. 7.**

*All'emendamento 7.14, dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Per i lavoratori delle imprese che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, si applica la deroga di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654, ove fruiscono del trattamento di cassa integrazione ordinaria in conseguenza delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1».

**7.14/2**

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 7.**

1. Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), è sospeso, dal 4 novembre 1994 al 30 aprile 1995, il pagamento dei contributi di previdenza, assistenza sociale e i contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonchè dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ivi compresa la quota di contributi a carico dei lavoratori dipendenti. La sospensione trova applicazione a condizione che i soggetti interessati abbiano subito, in occasione delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui

all'articolo 1, comma 1, rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui all'articolo 6, comma 12. Si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 13. I versamenti differiti potranno essere effettuati, su domanda, in tre rate quadrimestrali senza interessi.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica possono utilizzare, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e fino al 30 aprile 1995, i lavoratori dipendenti da datori di lavoro di tutti i settori privati operanti nei comuni di cui al comma 1, sospesi dal lavoro o disoccupati. Tale utilizzazione non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, nè implica la perdita dei trattamenti di sostegno al reddito ove riconosciuti in base alla normativa vigente. I soggetti utilizzatori sono tenuti ad assicurare detti lavoratori presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

3. L'indennità dovuta per l'utilizzazione è rapportata alla retribuzione contrattuale prevista per i lavoratori di pari qualifica dipendenti dal soggetto utilizzatore, anche in funzione dell'orario lavorativo prestato, e non può essere inferiore al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, con assorbimento degli importi relativi ai trattamenti di cassa integrazione, di mobilità e di disoccupazione eventualmente spettanti ai lavoratori utilizzati.

4. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale provvede all'erogazione degli importi di propria competenza, nonchè dell'indennità di cui al comma 3, che viene al medesimo Istituto rimborsata da parte del soggetto utilizzatore, fino alla misura del trattamento straordinario di integrazione salariale.

5. Le richieste di utilizzazione dei lavoratori ai sensi del comma 2 vanno presentate alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, o agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, da parte delle amministrazioni pubbliche e dalle società a prevalente partecipazione pubblica, anche per conto delle imprese affidatarie dei lavori.

6. L'assegnazione dei lavoratori, da effettuarsi in funzione della loro professionalità e della distanza tra il luogo di residenza e il luogo di impiego, avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego o degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, dando priorità ai lavoratori non aventi titolo ai trattamenti di sostegno al reddito, sospesi dal lavoro o disoccupati in conseguenza delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

7. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 6 e 7, valutato in complessive lire 120 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.14

LA COMMISSIONE

#### Art. 10.

*All'emendamento 10.22, sopprimere i commi 1-bis, 1-ter ed 1-quater.*

10.22/13

IL RELATORE

*All'emendamento 10.22, sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.*

**10.22/13** (Nuovo testo)

IL RELATORE

*All'emendamento 10.22, comma 3, capoverso, sostituire la cifra: «1.800 miliardi», con la seguente: «1.600 miliardi».*

**10.22/14**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo 10 con il seguente:*

«Art. 10. - 1. Per gli interventi di emergenza e di primo ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dalle regioni di cui al decreto citato all'articolo 1, comma 2, nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, è destinata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994 a valere sulle disponibilità e con le procedure di cui al Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, disciplinato dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185; il relativo riparto è disposto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate.

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del presente decreto si applicano anche agli interventi di cui al presente articolo. La percentuale dei danni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 è fissata nella misura del 15 per cento. Le aliquote contributive per l'attuazione delle misure di pronto intervento previste dalla vigente legislazione sul Fondo di solidarietà nazionale sono elevate al 90 per cento. Gli importi delle misure di pronto intervento sono determinati nel modo seguente:

- a) fino a lire 1.200.000 per ettaro per i terreni che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;
- b) fino a lire 9.000.000 per ettaro per le colture ortofloricole e vivaistiche che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;
- c) fino a lire 20.000.000 per urgenti riparazioni ai fabbricati rurali;
- d) fino a lire 200.000.000 per i ripristini, in base a verbale di somma urgenza, delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole.

1-ter. La percentuale dell'esonero di cui all'articolo 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 è determinata nella misura dell'80 per cento e si applica ai contributi in scadenza fino al 10 gennaio 1998».

1-quater. I fondi di cui alla legge 9 aprile 1990, n. 87, e successive modificazioni ed integrazioni, non ancora utilizzati, possono essere destinati alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese, che abbiano presentato progetti ai sensi della suddetta legge e che abbiano svolto la loro attività subendo un aggravio di costi di gestione, in sosti-

tuzione di imprese, residenti nei comuni di cui al precedente articolo 1, al fine di consentire la prosecuzione delle attività di lavorazione e trasformazione di prodotti zootecnici.

2. Le somme stanziare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 140, e non utilizzate alla data del 31 dicembre 1994, possono essere impiegate per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per gli interventi a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, è sostituito dal seguente:

“2. I mutui possono essere assunti anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il relativo onere di ammortamento è assistito da un concorso dello Stato nella misura del 90 per cento per i comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti e nel limite di lire 400 miliardi, ovvero del 60 per cento per i comuni con popolazione superiore, per le comunità montane, per le province e per le regioni e nel limite di lire 1.800 miliardi”.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, possono trovare applicazione, nel complessivo ammontare dei mutui ivi indicati, anche in relazione alle necessità derivanti, nel settore delle opere pubbliche, dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1. A tale fine, le regioni adottano e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Comitato di cui all'articolo 2 i piani unitari degli interventi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. I mutui vengono concessi con procedura accelerata dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, assumendo i poteri del consiglio, sulla base del piano regionale e della domanda del legale rappresentante dell'ente. Le determinazioni di concessione saranno comunicate al consiglio di amministrazione dell'Istituto nella prima adunanza utile.

6. Dopo la concessione può essere anticipato, su richiesta del legale rappresentante dell'ente, sino al 50 per cento del mutuo. Le successive erogazioni potranno avere luogo dopo il perfezionamento degli atti istruttori in base ai documenti giustificativi di spesa.

7. Gli organi competenti regionali dovranno verificare la conformità dell'opera realizzata al piano regionale e trasmettere alla Cassa depositi e prestiti idonea attestazione per la somministrazione a saldo».

**10.22**

LA COMMISSIONE

#### **Art. 12.**

*All'emendamento 12.0.5, in fine, aggiungere i seguenti commi:*

«3. Le successioni dei soggetti deceduti per effetto degli eventi alluvionali di cui al comma 1 sono esenti dalle imposte di successione, di

trascrizione e catastale, dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nonchè da ogni altra tassa o diritto. Sono, altresì, esenti dalla imposta erariale di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, dalla imposta di bollo, nonchè da ogni compenso, emolumento o diritto, per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico relativamente all'acquisto, per causa di morte, di veicoli a motore e loro rimorchi se il dante causa è deceduto per gli stessi eventi alluvionali.

4. Le spese funebri sostenute da privati per il decesso di persone appartenenti alla propria famiglia avvenuto in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al comma 1 sono poste a carico dell'erario. A tal fine gli interessati possono richiedere al prefetto territorialmente competente il rimborso delle spese predette previa esibizione di idonea documentazione.

5. All'onere conseguente dei precedenti commi 3 e 4, valutato in lire 200 milioni per il 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di 100 miliardi iscritti al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno».

**12.0.6** (Nuovo testo)

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

«1. Ai superstiti dei soggetti deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1 sono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico citato. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza dell'evento calamitoso da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposta immediatamente l'indennità giornaliera per inabilità temporanea per un periodo non superiore ai sei mesi, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per ulteriori sei mesi. Restano salvi i diritti alle maggiori prestazioni previste dal testo unico approvato con il predetto decreto n. 1124 del 1965.

2. Ai cittadini che prestano attività di volontariato nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 comma 1-bis, a decorrere dalla data del 4 novembre 1994, nei casi di incidente o di infortunio per cause inerenti la loro attività a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione, è riconosciuto il trattamento infortunistico previsto per i lavoratori dipendenti dell'industria. È fatto obbligo a coloro che prestano opera di volontariato di comunicare la loro presenza al sindaco del comune in cui intendono prestare la loro attività».

**12.0.5**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

1. È riconosciuta la qualifica di infortunato del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici appartenenti a pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale e ragguagliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per l'esatta individuazione del grado di inabilità permanente. Ove, in sede di tali accertamenti si riscontrino, ai sensi delle norme dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e - le malattie professionali, - di cui al titolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; un grado di inabilità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilità, corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'Istituto erogatore mediante rateazione che, comunque, non potrà superare le 60 rate. Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi predetti vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo 1° del testo unico sopraccitato. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli stessi eventi da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposta immediatamente l'indennità giornaliera per inabilità temporanea per un periodo non superiore a 6 mesi calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per ulteriori sei mesi. Restano salvi i diritti alle maggiori prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Le successioni dei soggetti deceduti per effetto degli eventi alluvionali di cui al comma 1 sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastale, dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nonché da ogni altra tassa o diritto. Sono, altresì, esenti dalla imposta erariale di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, dalla imposta di bollo, nonché da ogni compenso; emolumento o diritto, per le formalità da eseguirsi presso il Pubblico registro automobilistico relativamente all'acquisto, per causa di morte, di veicoli a motore e loro rimorchi se il dante causa è deceduto per gli stessi eventi alluvionali.

3. Le spese funebri sostenute da privati per il decesso di persone appartenenti alla propria famiglia avvenuto in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al primo comma sono poste a carico dell'erario. A tal fine gli interessati possono richiedere al Prefetto territorialmente competente il rimborso delle spese predette previa esibizione di idonea documentazione. All'onere conseguente valutato in lire 200 milioni per il 1994 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di 100 miliardi iscritti al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno».

**12.0.6**

IL GOVERNO

**Art. 14.***Sopprimere il comma 2.***14.1**

LA COMMISSIONE

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. I versamenti di somme di denaro effettuati senza specifica destinazione a fini di liberalità, per la realizzazione di interventi necessari a far fronte ai danni derivanti dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo periodo. L'utilizzo delle predette somme è rendicontato dalle amministrazioni pubbliche competenti con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5.

3. I versamenti di somme di denaro effettuati ai fini di cui al comma 1 in favore di amministrazioni pubbliche con specifica destinazione affluiscono alle entrate di bilancio degli enti locali beneficiari che ne danno immediata comunicazione al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 2 ai fini di un migliore coordinamento degli interventi».

**14.2**

IL GOVERNO

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. I versamenti di somme di denaro a fini di liberalità, per la realizzazione di interventi necessari a far fronte ai danni derivanti dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, possono altresì essere destinati da chi li effettua all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo periodo. L'utilizzo delle predette somme

è rendicontato dalle amministrazioni pubbliche competenti con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5.

3. I versamenti di somme di denaro effettuati ai fini di cui al comma 1 in favore di amministrazioni pubbliche locali o presso di esse affluiscono alle entrate di bilancio degli enti locali beneficiari, che ne danno comunicazione al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 2 ai fini di un migliore coordinamento degli interventi».

**14.1** (Nuovo testo)

IL GOVERNO

## SOTTOCOMMISSIONI

### BILANCIO (5°)

#### Sottocommissione per i pareri

LUNEDÌ 12 DICEMBRE 1994

32ª Seduta

*Presidenza del senatore*  
PODESTÀ

*Interviene il sottosegretario di Stato per il Tesoro Rastrelli.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

**(1170) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994**

(Parere all'Assemblea: in parte favorevole con osservazioni e in parte contrario e condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore COPERCINI, proponendo di trasmettere un parere favorevole sugli emendamenti, ma condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla modifica del comma 4 dell'emendamento 4.3, al fine di specificare che le entrate debbono essere versate in conto entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'interno, destinato ad integrare il fondo di cui all'articolo 2. Circa gli emendamenti 2.20/13, 6.49 e 9.4 il parere è contrario, ai sensi della citata norma costituzionale. Il parere è inoltre contrario, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 7.0.1, in quanto esso utilizza accantonamenti di fondo speciale per cui manca la disponibilità, che provvede a parte della copertura riducendo capitoli per acquisto di beni e servizi, e quindi in una sede impropria e prevede oneri pluriennali coprendoli con accantonamenti della legge finanziaria 1994 mentre dovrebbero, più opportunamente, essere

operati a valere sulla «finanziaria 1995» (attendendosi quindi la sua approvazione definitiva). Il parere è poi condizionato, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla modifica dell'emendamento 10.22 al fine di riportare, al comma 3, il limite complessivo di mutui a 2.000 miliardi e alla soppressione dei commi 1-*bis* e 1-*ter*. In merito a tali ultime norme un'alternativa potrebbe essere quella di precisare che le provvidenze in questione potranno essere concesse fino a concorrenza delle risorse disponibili. Circa l'emendamento 10.22/12 il parere è condizionato alla sua trasformazione in norma modificativa dell'articolo 3, comma 1, al fine di aggiungere un'apposita lettera. Circa infine l'emendamento 12.0.5 il parere è contrario, ai sensi della più volte citata norma costituzionale, a meno che la norma non venga mutata al fine di contenerne l'onere entro la spesa complessiva di cui all'articolo 2. Tuttavia, se così fosse, probabilmente il fondo dell'articolo 2 sarebbe insufficiente.

Il presidente PODESTÀ fa presente che è pervenuto l'emendamento 14.0.1 che reca erroneamente l'indicazione di un onere di 100 miliardi: il presentatore ha precisato che l'onere è di 30 miliardi. In merito all'emendamento osserva che occorrerebbe specificare che l'utilizzo della quota dell'8 per mille di competenza dello Stato ivi previsto è a valere sulla quota 1995, mentre la procedura è irrituale rispetto al disposto della legge n. 222.

Ha quindi la parola il sottosegretario RASTRELLI, che fa presente che il Governo è contrario all'emendamento 1.9, laddove incrementa la quota di concorso mutui, provocando una maggiore spesa di 9 miliardi per il 1996 e di 5 miliardi a decorrere dal 1995. Il Governo è altresì contrario all'emendamento 2.20, comma 2, che esclude dal riparto del fondo le esigenze di pagamento delle Prefetture. Circa il comma 2-*bis* occorrerebbe sostituire le parole «spese obbligatorie» con quelle «spese indifferibili ed urgenti». Circa l'emendamento 3.37, il Governo è contrario, in quanto ampliando le tipologie degli interventi ed estendendo il trattamento di cassa integrazioni guadagni straordinaria, provoca nuovi oneri a valere sul fondo di cui all'articolo 2, che è già stato ripartito per 700 miliardi. L'emendamento 4.3 non consente di rispettare il principio dell'autofinanziamento degli interventi per l'estrazione dei materiali litoidi dai corsi d'acqua, con possibili conseguenti oneri a carico del bilancio dello Stato. Mentre gli emendamenti 6.32, 6.26, 6.24/a e 6.30 meritano apprezzamenti da parte del Ministero delle finanze, il Governo è contrario all'emendamento 6.49, perchè ritiene irrinunciabile il principio dell'effettivo accertamento del danno quale presupposto per l'applicazione dei benefici fiscali. Quanto al comma 16-*ter* dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 6, esso è suscettibile di determinare minori entrate fiscali, mentre l'emendamento 7.14 comporta maggiori oneri non quantificati e privi di copertura. L'emendamento 10.22 autorizza un volume complessivo di mutui pari a 2.200 miliardi, superiore a quello di 2.000 miliardi autorizzati dalla legge n. 471 del 1994, mentre i commi 1-*bis* e 1-*ter* del medesimo emendamento comportano minori entrate contributive non quantificate e senza copertura. L'emendamento 12.0.5, infine, comporta maggiori oneri non quantificati nè coperti.

Il senatore MATTEIA fa presente che tale parere del Governo pone nel nulla il lavoro svolto nella Commissione di merito.

Il sottosegretario RASTRELLI osserva che il Tesoro è tenuto a far valere le proprie contrarietà allorquando sia in questione il rispetto del principio dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Il relatore COPERCINI propone pertanto di trasmettere un parere nei termini da lui precedentemente proposti, indicando altresì la contrarietà sugli emendamenti evidenziati dal Governo, ad eccezione di quello 2.20.

Il senatore MANTOVANI si dichiara contrario a recepire acriticamente le indicazioni del Governo.

Ad avviso del senatore ZACCAGNA a fronte di contrarietà motivate dal rappresentante del Tesoro è opportuno che il relatore, in mancanza di elementi di valutazione differenti, adegui la propria proposta di parere.

Conclusivamente la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere nei termini proposti da ultimo dal relatore e integrati con le osservazioni del Presidente per quanto concerne l'emendamento 14.0.1.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

*Martedì 13 dicembre 1994, ore 9 e 15,30*

*Autorizzazioni a procedere  
ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione*

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Nicola Mancino, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, nonché dei dottori Angelo Finocchiaro e Alessandro Voci (*Doc. IV-bis*, n. 8).

---

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Martedì 13 dicembre 1994, ore 15,30*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FIEROTTI e GARATTI. - Norme relative all'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti (163).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MANCINO ed altri. - Modifica dell'articolo 92 della Costituzione (984).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Modifica dell'articolo 127 della Costituzione (28).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA. - Modifica di norme costituzionali concernenti l'ordinamento della Repubblica (274).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVI ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (486).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (597).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Norme transitorie in materia di revisione costituzionale (783).
- e della petizione n. 30 ad essi attinente

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina in materia di conflitto di interessi (1082).
- PASQUINO ed altri. - Norme sul conflitto di interessi (278).
- PASSIGLI. - Norme in materia di conflitto di interesse (758).

IV. Esame del disegno di legge:

- SPERONI ed altri. - Istituzione delle Rappresentanze permanenti delle regioni presso la Comunità europea (30).

*In sede consultiva*

I. Esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene (945).
- Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1151).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (1176).
- DIANA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione (228).
- DIANA ed altri. - Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (229).
- PACE e BEVILACQUA. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (323).

- SPECCHIA ed altri. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (474).
- RECCIA ed altri. - Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici (622).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FABRIS ed altri. - Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (767).
- MANCINO ed altri. - Nomina per meriti insigni a consigliere della Corte di cassazione e concorsi straordinari per la nomina di uditore giudiziario (955).
- SCALONE ed altri. - Disciplina per il reclutamento degli uditori giudiziari e normativa della carriera di magistrato (1052).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- LISI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della giustizia penale (Doc. XXII, n. 7).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente il riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato.

---

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

*Martedì 13 dicembre 1994, ore 9*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1151).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schemi di direttive del Ministro delle finanze da impartire al Servizio centrale degli ispettori tributari (SECIT) per lo svolgimento, rispetti-

vamente, dell'attività di controllo e di verifica sulla corretta applicazione dell'imposta sulle operazioni intracomunitarie imponibili, nonché per la prosecuzione ed il completamento del programma delle attività di controllo e di verifica, da parte del predetto Servizio, relative all'anno 1994.

---

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

*Martedì 13 dicembre 1994, ore 15*

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla multimedialità: dibattito sul documento conclusivo.

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (1121).
- MANCINO ed altri. - Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del Consiglio di amministrazione della RAI-TV Spa (1130).

II. Esame del disegno di legge:

- BOSCO. - Norme sulla composizione e sulle procedure di nomina ed elezioni del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (1160).

---

## INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)

*Martedì 13 dicembre 1994, ore 15,30*

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- GIOVANELLI. - Norme in materia di commercializzazione di pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose (253).

*Sui lavori della Commissione*

Proposta di indagine conoscitiva sugli incentivi finanziari per le imprese artigiane.

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti per la concessione di crediti agevolati al commercio per l'acquisto di strumenti per pesare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
-